

(N. 1541)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1956

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1956-57.

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge è inteso ad autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1956-1957 fino a quando i singoli stati di previsione siano stati approvati per legge e comunque non oltre la data del 31 luglio 1956.

La necessità del provvedimento in questione è determinata dallo stato attuale dei lavori parlamentari per quanto si riferisce all'esame ed all'approvazione del progetto di bilancio per il nuovo esercizio, per cui sembra da escludere l'eventualità che l'approvazione di tutti gli stati di previsione, nonché la promulgazione e la conseguente pubblicazione delle relative leggi possa compiutamente aver luogo prima dell'inizio dell'esercizio finanziario 1956-1957.

Il termine del 31 luglio 1956 per l'autorizzazione di cui trattasi rientra nei limiti stabiliti dall'articolo 81, secondo comma, della Costituzione della Repubblica, il quale prevede siffatto provvisorio regime per un periodo non superiore, in complesso, a quattro mesi.

Come per i precedenti anni finanziari viene stabilito che la gestione debba essere provvi-

soriamente esercitata sulla base del progetto di bilancio presentato dal Governo alle Assemblee legislative.

In relazione, poi, alla particolare natura del provvedimento in questione, l'entrata in vigore di esso è stabilita al 1° luglio 1956 e pertanto, tenuto conto dell'imminenza di tale data, esso provvedimento riveste carattere di estrema urgenza.

S'intende che lo speciale regime di che trattasi verrà a cessare automaticamente, di mano in mano che, con l'approvazione dei singoli stati di previsione, entreranno in vigore le leggi relative.

È appena da avvertire, infine, che, in applicazione dell'articolo 51 della legge di contabilità generale dello Stato, per quanto riguarda il pagamento delle spese statali che si riferiscono a necessità continuative o periodiche, il provvedimento in esame autorizza la erogazione di esse per la sola quota relativa al primo mese dell'esercizio e cioè fino alla concorrenza massima di un dodicesimo degli stanziamenti compresi nel progetto di bilancio, che si riferiscono all'intera gestione 1956-57.

## DISEGNO DI LEGGE

—

## Art. 1

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1956, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1956-57 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 31 gennaio 1956.

## Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1956.